



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 269 del 06/06/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. **31** del **06/06/2020**

OGGETTO:

MODIFICA ORDINANZA N. 28 DEL 29/05/2020 AVENTE AD OGGETTO "ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID-19: PRESCRIZIONI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n 28 del 29/05/2020 con la quale tra l'altro venivano fissate prescrizioni agli esercizi nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e viale Gramsci al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;

Dato atto che anche a seguito di incontri con gli esercenti è stata ravvisata l'esigenza di introdurre alcune precisazioni a modifica dell'ordinanza suddetta relativamente al divieto di utilizzo del bancone per l'attività di somministrazione e all'obbligo di posizionare i manufatti utilizzati per l'occupazione delle aree esterne all'interno dei locali stessi e, comunque, di renderli inutilizzabili per chiunque nei 30 minuti successivi alla chiusura;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

con decorrenza dalla data di emanazione della presente Ordinanza, l'art. 3 dell'Ordinanza n. 28 del 29/05/2020 è integralmente sostituito dal seguente:

3) nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e viale Gramsci:

a) al fine di evitare l'accesso di un numero elevato di persone quale condizione necessaria per poter garantire la sicurezza delle persone e la tutela della salute pubblica così come in premessa esplicitato, all'interno della predetta area non dovranno trovarsi contemporaneamente più persone rispetto a quelle consentite dalla capienza dei locali ubicati in tali aree nell'osservanza dei protocolli e linee guida nazionali e regionali; allo scopo di evitare assembramenti su area pubblica, sono istituiti varchi ad accesso controllato, opportunamente presidiati da personale ad hoc, così da limitare le presenze ad una consistenza tale da rendere effettivo il mantenimento della distanza interpersonale

di un metro e tutte le altre condizioni di sicurezza previste per l'accesso e lo stazionamento delle persone all'interno di aree delimitate. Tali varchi saranno presidiati a partire **dalle ore 21.00 fino alle ore 03.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi**. Il presidio ai varchi di accesso sarà affidato al controllo della polizia locale e dal personale addetto allo stewarding individuato dal Comune il cui costo sarà a carico dei gestori dei pubblici esercizi ai sensi della successiva lettera b).

b) è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati all'interno delle aree di cui al presente punto dell'ordinanza aperti dopo le 21.00, di osservare le seguenti prescrizioni:

aa) farsi carico del costo, anche in quota parte, del servizio di stewarding organizzato presso i varchi (2 operatori per ciascun varco) e del costo dei servizi della Polizia Locale organizzati per il controllo dell'area delimitata dalle ore 20.30 alle ore 3.30 nella serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis del DL 50/2017 conv. In L. 96/2017; il versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione della quota effettuata dal Comune al seguente conto corrente intestato al Comune di Cervia (IBAN IT 78 I 06270 13199 T20990000201);

bb) delimitare con segnaletica e/o idonei manufatti, le aree concesse e/o adibite a plateatico ove si svolga la somministrazione o consumo;

cc) garantire all'interno dei locali sede delle attività e delle aree concesse e/o adibite a plateatico che le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso e svolgimento delle attività stessa siano conformi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale ed al divieto di assembramenti sia all'interno dei locali e pertinenze sia nelle immediate adiacenze, privilegiando la modalità della prenotazione **e non utilizzando il bancone per l'attività di somministrazione**;

dd) organizzare per i propri locali un servizio di stewarding con personale incaricato per lo svolgimento dei seguenti compiti: collaborare ed interagire utilizzando anche collegamento telefono o radio con il personale di stewarding degli altri locali e con quello presente ai varchi per regolare l'accesso della clientela; vietare assembramenti all'interno dei locali e delle pertinenze esterne degli esercizi e nelle immediate adiacenze per impedire che lo stazionamento della clientela formi assembramenti o consumi bevande alcoliche su suolo pubblico. Tutti gli addetti dovranno avere riconoscibili con divisa o apposito tesserino; all'entrata in vigore della presente ordinanza, si dovrà trasmettere all'indirizzo Pec del Comune il regolare contratto stipulato per garantire tale servizio. Tale servizio di controllo potrà essere attivato a discrezione del titolare dell'esercizio anche in occasione di serate diverse da quelle indicate in precedenza con particolare afflusso di avventori.

ee) osservare le prescrizioni di apposito protocollo per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza stipulato con l'Amministrazione in data odierna;

ff) terminare l'attività entro le ore 03.00 di tutti i giorni di attività. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori; **entro le 03.30** i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque.

c) al fine di evitare l'accesso nell'area delimitata da spazi privati aperti diversi dai varchi presidiati, è fatto obbligo ai proprietari o gestori di tali spazi di chiuderli entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi; in caso di mancata chiusura, il Comune provvederà con idonei apprestamenti sull'area pubblica immediatamente adiacente o sullo stesso spazio privato ove necessario;

d) in caso di mancato pagamento della quota prevista al punto aa) della precedente lettera b) nei termini previsti, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;

e) in caso di mancato rispetto di una o più delle prescrizioni di cui ai punti da bb) a ff) della precedente lettera b), essendo finalizzate a garantire le condizioni di protezione agli

esercizi e alle attività, è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati nell'area di cui al presente punto dell'ordinanza di terminare l'attività **entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi**. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori ed i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque. In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 4 comma 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25. ovvero la chiusura provvisoria fino a 5 giorni da parte dell'organo accertatore;

g) Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, interessanti l'area di cui al presente punto dell'ordinanza, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica;

Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 28 del 29/05/2020;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di categoria;
- al Comando della Polizia Locale;
- ai settori del Comune competenti

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

II SINDACO



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 255 del 29/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 28 del 29/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID-19: PRESCRIZIONI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DL 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM del 17 maggio 2020;

Considerato l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, anche attraverso l'adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza;

Considerato che l'art. 1, lett. ee) del D.L. 33/2020 consente la riapertura delle attività di somministrazione a condizione che le Regioni accertino la compatibilità dell'esercizio di dette attività con la situazione epidemiologica in atto nei rispettivi territori e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida per la prevenzione e la riduzione del contagio;

Considerato che la Regione Emilia Romagna, con ordinanza del Presidente della Giunta n. 85 del 17 maggio 2020, dispone la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione e nel rispetto delle linee guida regionali;

Rilevato come, a far data dallo scorso 18 maggio ed in virtù dei provvedimenti normativi sopracitati, gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.) presenti nel territorio comunale, abbiano ripreso la loro attività;

Dato atto che l'esercizio dell'attività commerciale deve essere necessariamente subordinato al rispetto delle misure igienico sanitarie e di prevenzione della diffusione del virus, ad iniziare dal mantenimento della distanza interpersonale tra i clienti dei locali, evitando qualsiasi forma di assembramento da ritenersi come potenziale veicolo di contagio tra le persone;

Considerato che l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020 consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che in diverse aree del territorio comunale nella fascia tra la SS16 ed il mare, per la loro conformazione e per la presenza di numerose attività di somministrazione, si sono registrati, nel recente passato, episodi di affollamento di persone a fronte dei quali è stato più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine, anche mediante servizi programmati e congiunti;

Rilevato come, nel week end scorso ed in particolare la sera e la notte del 22 e 23 maggio, si siano subito registrati episodi di assembramento di persone che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine al fine di diffidare gli avventori a mantenere la prescritta distanza interpersonale e al dovuto uso delle mascherine;

Dato atto che tale episodi sono stati particolarmente intensi in alcune zone di Milano Marittima dove l'alta concentrazione di locali di pubblico esercizio con notevole richiamo di pubblico e ha reso impossibile un efficace controllo;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione, altresì, dell'approssimarsi della stagione estiva, che la concomitanza di detti fattori possa verosimilmente determinare continui episodi di assembramento di persone, con conseguenti rischi per la sanità pubblica, esponendosi così le persone alla potenziale trasmissione del virus Covid-19 per l'impossibilità oggettiva di assicurare, in maniera adeguata, il rispetto della distanza sociale di almeno un metro tra le persone presenti nelle aree in parola;

Ritenuto di adottare tutti i provvedimenti legittimamente consentiti e ritenuti necessari per scongiurare le situazioni di pericolosità sociale sopra rappresentate, considerando prioritariamente necessario garantire la salute delle persone quale bene primario ed intangibile rispetto ad altri interessi privati che con esso verrebbero inevitabilmente a contrastare;

Valutata la necessità, per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalla data odierna e fino al 31.7.2020 compreso, nel territorio comunale, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, sul presupposto che il gestore garantisca il rispetto della distanza interpersonale prescritta dal protocollo con idonee misure e l'obbligo dell'uso delle mascherine;

Valutata altresì la necessità di rafforzare tale divieto con una limitazione alla vendita per asporto dalla SS16 al mare ove si può determinare un maggiore affollamento e difficoltà di controllo delle aree pubbliche per l'ampiezza del territorio interessato;

Ritenuto altresì di prevedere nell'area di Milano Marittima **delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto**

compreso tra via Milano e viale Gramsci ulteriori misure di contenimento e contingentamento del numero massimo di persone che potranno accedervi, anche mediante idonei sistemi di sbarramento e filtraggio delle persone, da istituirsi nelle strade di accesso all'area medesima, opportunamente presidiati da servizi di stewarding, nonché misure rafforzate a carico dei gestori dei locali ivi ubicati in alternativa alla previsione di drastiche limitazioni dell'orario di apertura, al fine di evitare l'afflusso all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza, di un numero di persone tale da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi forma di controllo del rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Ritenuto di porre a carico dei pubblici esercizi i costi sostenuti dalla Polizia Locale per i servizi di gestione e controllo dell'area come sopra delimitata ad ingresso contingentato dalle ore 21.00 alle ore 03.30 in quanto ricorrono tutte le condizioni dall'art. 22 comma 3 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 ovvero servizi necessari allo svolgimento in condizioni di protezione dal contagio di attività ed iniziative private svolte in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 21.00 alle 03.00, in alternativa alla chiusura alle 21.00, dunque parificabili ai sensi della sopra richiamata disposizione, ad eventi d'interesse privato;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

dal 29 maggio 2020 al 31 luglio 2020 compreso,

1) in tutto il territorio comunale

a) è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

b) l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale e il divieto di assembramenti, è consentito nella sola modalità di musica da ascolto, con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico durante l'apertura dell'attività; tale modalità dovrà avvenire con la configurazione di apparecchi monoblocco non dotati di amplificatore separato autonomo aventi diffusori sonori con livello di potenza non superiore a 20 W RMS l'uno ovvero con impianti diversi in presenza di impianti misuratori e di limitazione dei livelli di emissione sonora prodotta (cd. Fonometri) tarati in maniera tale da imporre il rispetto delle emissioni sonore equiparabili ad un impianto di diffusione di musica di sottofondo da 20 W RMS. Il fonometro e limitatore di emissioni dovranno comunque continuare a trasmettere i dati a Polizia Locale ed Arpa, i quali provvederanno alla verifica della taratura, che dovrà essere operata in modo tale da non essere modificata dall'esercente. Gli apparecchi dovranno essere tenuti all'interno e nelle pertinenze dell'esercizio ed i diffusori dovranno essere rivolti verso l'interno del locale come previsto dall'art. 14 comma 3.2 dell'ordinanza n. 110/2010 come modificata dall'ordinanza n. 71/2012.

Fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, le attività di intrattenimento senza ballo, nel rispetto della disciplina in materia, sono consentite solo in seguito alla definizione di specifiche indicazioni da parte delle Autorità preposte ed in base alle misure che saranno indicate per queste attività.

E' comunque vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti (es: ballo, happy hours, degustazioni a buffet, etc.) con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività volte a favorire raggruppamenti e assembramenti;

2) **nel territorio comunale dalla SS16 al mare, ivi compreso l'arenile**, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione **dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo** da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dal protocollo secondo gli orari stabiliti dalla normativa nazionale; resta consentita altresì fino alle ore 23.00 la vendita di bevande alcoliche di gradazione inferiore a 8 gradi in contenitori in lattina da 33 cl esclusivamente per il consumo domestico in appositi involucri chiusi e sigillati;

3) **nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e via Gramsci:**

a) al fine di evitare l'accesso di un numero elevato di persone quale condizione necessaria per poter garantire la sicurezza delle persone e la tutela della salute pubblica così come in premessa esplicitato, all'interno della predetta area non dovranno trovarsi contemporaneamente più persone rispetto a quelle consentite dalla capienza dei locali ivi ubicati nell'osservanza dei protocolli e linee guida nazionali e regionali; allo scopo di evitare assembramenti su area pubblica, sono istituiti varchi ad accesso controllato, opportunamente presidiati da personale ad hoc, così da limitare le presenze ad una consistenza tale da rendere effettivo il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e tutte le altre condizioni di sicurezza previste per l'accesso e lo stazionamento delle persone all'interno di aree delimitate. Tali varchi saranno presidiati a partire **dalle ore 21.00 fino alle ore 03.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi**. Il presidio ai varchi di accesso sarà affidato al controllo della polizia locale e dal personale addetto allo stewarding individuato dal Comune il cui costo sarà a carico dei gestori dei pubblici esercizi ai sensi della successiva lettera b).

b) è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati all'interno delle aree di cui al presente punto dell'ordinanza aperti dopo le 21.00, di osservare le seguenti prescrizioni:

aa) farsi carico del costo, anche in quota parte, del servizio di stewarding organizzato presso i varchi (2 operatori per ciascun varco) e del costo dei servizi della Polizia Locale organizzati per il controllo dell'area delimitata dalle ore 21.00 alle ore 3.30 nella serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis del DL 50/2017 conv. In L. 96/2017; il versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione della quota effettuata dal Comune al seguente conto corrente intestato al Comune di Cervia (IBAN IT 78 I 06270 13199 T20990000201);

bb) delimitare con segnaletica e/o idonei manufatti, le aree concesse e/o adibite a plateatico ove si svolge la somministrazione o consumo;

cc) garantire all'interno dei locali sede delle attività e delle aree concesse e/o adibite a plateatico che le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso e svolgimento delle attività stessa siano conformi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale ed al divieto di assembramento sia all'interno dei locali e pertinenze sia nelle immediate adiacenze, privilegiando la modalità della prenotazione;

dd) organizzare per i propri locali un servizio di stewarding con personale incaricato per lo svolgimento dei seguenti compiti: collaborare ed interagire utilizzando anche collegamento telefono o radio con il personale di stewarding degli altri locali e con quello presente ai

varchi per regolare l'accesso della clientela; vietare assembramenti all'interno dei locali e delle pertinenze esterne degli esercizi e nelle immediate adiacenze per impedire che lo stazionamento della clientela formi assembramenti o consumi bevande alcoliche su suolo pubblico. Tutti gli addetti dovranno avere riconoscibili con divisa o apposito tesserino; all'entrata in vigore della presente ordinanza, si dovrà trasmettere all'indirizzo Pec del Comune il regolare contratto stipulato per garantire tale servizio. Tale servizio di controllo potrà essere attivato a discrezione del titolare dell'esercizio anche in occasione di serate diverse da quelle indicate in precedenza con particolare afflusso di avventori.

ee) osservare le prescrizioni di apposito protocollo per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza stipulato con l'Amministrazione in data odierna;

ff) terminare l'attività entro le ore 03.00 di tutti i giorni di attività. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori ed i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque.

c) al fine di evitare l'accesso nell'area delimitata da spazi privati aperti diversi dai varchi presidiati, è fatto obbligo ai proprietari o gestori di tali spazi di chiuderli entro le ore 21.00 **nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi**; in caso di mancata chiusura, il Comune provvederà con idonei apprestamenti sull'area pubblica immediatamente adiacente o sullo stesso spazio privato ove necessario;

d) in caso di mancato pagamento della quota prevista al punto aa) della precedente lettera b) nei termini previsti, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;

e) in caso di mancato rispetto di una o più delle prescrizioni di cui ai punti da bb) a ff) della precedente lettera b), essendo finalizzate a garantire le condizioni di protezione agli esercizi e alle attività, è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati nell'area di cui al presente punto dell'ordinanza di terminare l'attività **entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi**. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori ed i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque. In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 4 comma 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25. ovvero la chiusura provvisoria fino a 5 giorni da parte dell'organo accertatore;

g) Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, interessanti l'area di cui al presente punto dell'ordinanza, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica;

4) il mancato rispetto delle misure disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000, delle sanzioni accessorie e delle misure cautelari come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di categoria;
- alle Forze dell'Ordine e al Comando della Polizia Locale;
- ai Servizi del Comune competenti

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate